COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 21

Allo scopo di adeguare l'azione dell'Ente a tutte le particolari situazioni di categoria e allo scopo di mantenere l'assistenza stessa aderente all'attivita' sindacale, vengono costituiti per ognuno dei cinque settori sindacali i seguenti Comitati di sezione:

1) Comitato di sezione per l'agricoltura;

2) Comitato di sezione per l'industria;

3) Comitato di sezione per il commercio;

4) Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione;

5) Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 15 giugno 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-21/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it